SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1692)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA Dino, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI e BELLAFIORE Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1986

Regolamentazione dei servizi di custodia e vigilanza privata e dei lavoratori addetti

ONOREVOLI SENATORI. — Un primo cenno di regolamentazione della materia risale al 1866 e, successivamente, al 1890. Soltanto con il testo unico del 31 agosto 1907 venne riconosciuto agli enti morali ed ai privati la facoltà di nominare guardie giurate da adibire alla vigilanza della proprietà.

Seguirono, con le varie norme stabilite dal regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 18 giugno 1931, n. 773, gli indirizzi per adeguare la disciplina del servizio di vigilanza alle nuove e sempre maggiori esigenze di sicurezza derivanti dalla trasformazione della civiltà industriale.

Altre norme specifiche per la disciplina delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza sono state dettate dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144.

Infine il regolamento approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dava le norme per l'esecuzione del testo unico del 1931.

Premesso ciò, appare evidente la necessità di aggiornare, alla luce delle profonde innovazioni verificatesi nella società, le leggi che ancora oggi regolamentano la materia.

Con l'articolo 1 si prevede la possibilità che gli enti pubblici, le imprese individuali, le società legalmente costituite, i consorzi ed i privati destinino guardie private alla custodia ed alla vigilanza dei propri beni mobili ed immobili. Si stabilisce anche la competenza dei prefetti a rilasciare la necessaria autorizzazione amministrativa.

Con l'articolo 2 si prevedono i diversi tipi di autorizzazione, tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti richiedenti e del tipo di servizio da prestare.

L'articolo 3 prevede che le autorizzazioni rilasciate dal prefetto siano a tempo limitato, con l'obbligo per il richiedente

del pagamento della tassa di concessione governativa.

Con l'articolo 4 si prevedono i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso per ottenere l'autorizzazione prefettizia.

Con l'articolo 5 si prevede l'istituto della rappresentanza, con l'obbligo per il rappresentante di possedere gli stessi requisiti richiesti al titolare dell'autorizzazione.

Con l'articolo 6 si prevede, per i titolari degli istituti di vigilanza di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale.

Con l'articolo 7 si prevede che a tutte le guardie giurate venga riconosciuta, nell'esercizio delle funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

L'articolo 8 prevede la costituzione, in ogni provincia, di una commissione consultiva per l'esame delle richieste di autorizzazione. La stessa commissione deciderà in ordine alla sospensione od alla revoca di autorizzazioni già concesse.

Con l'articolo 9 si prevede l'obbligatorietà di una cauzione, cui è subordinata la concessione dell'autorizzazione.

Con l'articolo 10 si prevedono le modalità di assunzione delle guardie giurate ed i requisiti necessari per ottenerla.

Gli articoli 11, 12 e 13 si riferiscono al collocamento delle guardie giurate ed alla previsione dell'iscrizione in appositi elenchi istituiti presso le sedi provinciali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Con l'articolo 14 si prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tra datori e guardie giurate dipendenti.

Con l'articolo 15, infine, si prevede la facoltà che le guardie giurate stendano verbali di servizio e che questi facciano fede in giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli enti pubblici, le imprese individuali, le società legalmente costituite, i consorzi ed i privati possono destinare guardie giurate alla custodia ed alla vigilanza dei loro beni mobili e immobili. La concessione di tale facoltà è di competenza del prefetto della provincia nella quale si trovano i beni da custodire o da vigilare.

È pure di competenza del prefetto la concessione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio della custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili effettuate per conto terzi da imprese individuali e collettive legalmente costituite.

Art. 2.

Le concessioni di cui all'articolo 1 sono previste:

a) a favore di enti pubblici, imprese individuali e collettive legalmente costituite, consorzi e privati, previsti nel primo comma dell'articolo 1, per la custodia e vigilanza dei propri beni mobili ed immobili;

b) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, che esercitano la sola custodia e il deposito di valori e merci varie per conto di terzi;

c) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, che forniscano guardie giurate a terzi, per compiti di custodia e di vigilanza, compresa la scorta a valori;

d) a favore di imprese individuali e collettive legalmente costituite, le quali — oltre alla fornitura di guardie giurate come previsto alla lettera *c*) — esercitino la vigilanza tradizionale per zona stradale durante le ore diurne e notturne in tutte le forme, compresi i collegamenti di sistemi di allarme con la clientela ed il pattugliamento radio-comandato, con un numero di addetti

ed una estensione territoriale che caratterizzi come « popolare » tale servizio.

Solo alle imprese di cui alla lettera *d*) verrà riconosciuta la qualifica di « istituto di vigilanza ».

Art. 3.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono concesse a tempo illimitato, con l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa, come prescritto dalla legge.

Art. 4.

Per ottenere la titolarità dell'autorizzazione di polizia, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano;

essere di buona condotta civile e morale da comprovare nei modi di legge;

aver adempiuto agli obblighi di leva;

essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

non aver subìto condanna per delitto non colposo.

Il titolare della concessione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 dovrà dimostrare anche la conoscenza tecnica necessaria all'organizzazione dei vari tipi di servizio.

L'autorizzazione viene rilasciata alla persona in nome e per conto dell'impresa richiedente, dalla quale riceverà il mandato nei modi previsti dalla legge e dagli statuti sociali.

In sede di prima applicazione della presente legge, la titolarità dell'autorizzazione può essere conferita anche a coloro che siano già titolari di una licenza, prescindendo dal titolo di studio.

Art. 5.

È previsto l'istituto della rappresentanza.

Il rappresentante dovrà dimostrare di es-

sere in possesso dei requisiti previsti per il titolare.

Nel caso di assenza prolungata per malattia od altre cause o impedimenti, quale la perdita momentanea di uno o più requisiti di legge, il titolare potrà essere sostituito dal rappresentante con gli stessi obblighi previsti per il titolare.

In caso di decesso, perdita definitiva dei requisiti di legge, condanna penale per delitto non colposo, le imprese dovranno proporre un nuovo titolare che potrà essere anche lo stesso rappresentante.

Art. 6.

I titolari degli istituti di vigilanza previsti dall'articolo 2, lettera *d*), avranno la qualifica di pubblico ufficiale. Essi dovranno collaborare costantemente con il questore e fornire giornalmente una relazione scritta, anche se negativa, sul servizio dell'istituto.

Art. 7.

A tutte le guardie giurate, nell'esercizio delle loro funzioni, sarà riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

Alle guardie giurate addette ai servizi stradali di zona verrà riconosciuta la qualifica di « agente di polizia giudiziaria ». Esse, in presenza di reato flagrante, provvederanno alla raccolta di tutti i dati configuranti il reato stesso e dei corpi di reato, e procederanno all'arresto dei responsabili avanti l'arrivo della forza pubblica, che si assumerà, all'atto del proprio intervento, il carico dell'operazione di servizio per il suo normale proseguimento.

Art. 8.

È prevista la costituzione in ogni provincia di una commissione consultiva della quale sarà presidente il prefetto e saranno membri il presidente della camera di commercio, uno o due rappresentanti degli isti-

tuti di vigilanza ed uno o due lavoratori del settore, nominati rispettivamente dalle imprese di vigilanza esistenti in provincia e dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.

La commissione esaminerà sia i provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, sia quelli tendenti alla sospensione o alla revoca dei titolari delle autorizzazioni di polizia, alla loro sostituzione, alle modifiche delle autorizzazioni e degli atti amministrativi interessanti i servizi di vigilanza e di custodia.

La commissione, con l'aggiunta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a richiesta delle parti, potrà esaminare gravi questioni di carattere generale, l'occupazione ed altri fatti inerenti all'ordine pubblico.

Le risoluzioni della commissione non saranno vincolanti per l'autorità concedente, ma sui provvedimenti amministrativi conseguenti dovrà essere menzionata l'eventuale deroga.

Art. 9.

Il rilascio dell'autorizzazione di polizia è subordinata al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione, in misura da stabilirsi dal prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio del servizio e dell'osservanza delle condizioni imposte dall'autorizzazione.

Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, trascorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.

Art. 10.

Le organizzazioni di cui all'articolo 2 possono assumere guardie giurate per gli scopi

previsti dalla legge e dalle specifiche autorizzazioni di polizia rilasciate dal prefetto.

I decreti relativi saranno emanati dal prefetto dopo l'istruttoria da parte del questore in relazione ai requisiti richiesti dalle leggi.

Trattandosi di occupazione, tale istruttoria dovrà essere preminente rispetto alle altre normali pratiche amministrative.

Il decreto darà la facoltà al titolare di portare l'arma per difesa personale mediante specifica annotazione sul decreto stesso.

Il candidato dovrà essere sottoposto ad un esame col quale dimostri una elementare conoscenza delle leggi dello Stato con particolare riferimento alle leggi penali e di procedura penale.

La guardia giurata deve possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano;

aver raggiunto la maggior età ed aver adempiuto agli obblighi di leva;

aver compiuto le scuole dell'obbligo;

essere di buona condotta civile e morale;

essere in possesso del certificato di frequenza del tiro a segno nazionale che lo abiliti al maneggio delle armi;

essere esente da difetti ed imperfezioni fisiche e psichiche;

non aver subìto condanne per delitti non colposi.

Il candidato dovrà effettuare il giuramento di rito nelle mani del pretore, che ne curerà la certificazione.

Art. 11.

Presso le sedi degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Sezione di collocamento, verrà tenuto un elenco dei lavoratori che abbiano i requisiti per accedere al servizio di guardia giurata ed abbiano superato le prove di cui all'articolo 10. Nello stesso elenco saranno iscritte le guardie giurate già occupate e che, per ragioni

che non siano derivate da condanne penali per delitti non colposi o, comunque, da seri provvedimenti disciplinari, abbiano perso il posto di lavoro.

In ogni caso il decreto, in mancanza del rapporto di lavoro, sarà sospeso e depositato presso la questura.

Art. 12.

Agli effetti del collocamento, nel caso di assunzione di guardie giurate, i titolari delle autorizzazioni di polizia potranno fare chiamate nominative.

Art. 13.

Nel caso di assunzione di guardie giurate iscritte nell'elenco e già in possesso di decreto, queste potranno essere immesse immediatamente in servizio con la semplice presentazione del « nulla osta » dell'Ufficio di collocamento al questore, che riconsegnerà il decreto in giacenza.

Art. 14.

Salvo quanto di competenza del questore in materia disciplinare, i rapporti tra datori di lavoro e guardie giurate dipendenti sono regolati dalle leggi vigenti, dai regolamenti e dalle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 15.

Le guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza previsti dall'articolo 2 hanno la facoltà di stendere verbali in ordine al servizio cui sono destinate ed i medesimi fanno fede in giudizio fino a querela di falso.